



Data: 15/01/2019  
Prot. Num: 004

A tutte le strutture Spi Cgil

Care compagne e cari compagni,

in data 12/12/2018, con nostra nota prot. n. 563, vi abbiamo comunicato che in base alla normativa a quella data in vigore, i trattamenti pensionistici sarebbero stati rivalutati a decorrere dal 1° gennaio 2019 secondo i criteri stabiliti dalla legge 388/2000, come confermato con il verbale di sintesi del settembre 2016 sottoscritto tra il Governo e CGIL, CISL e UIL.

Successivamente anche l'INPS con circolare n. 122 del 27/12/2018, nel descrivere i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2019, ha precisato di aver provveduto a rinnovare le pensioni attribuendo la rivalutazione con le modalità previste dalla legge 388/2000.

Con la stessa circolare l'Istituto ha, inoltre, comunicato di aver provveduto ad aumentare i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore degli invalidi civili dello 0,9% e la quota perequabile delle indennità di accompagnamento dello 0,65%.

A rinnovo ultimato è intervenuta la legge 30 dicembre 2008 n. 145 (legge di bilancio per l'anno 2019), pubblicata nella GU n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62, che con l'art. 1, comma 260, introduce una ennesima modifica temporanea al meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici per un ulteriore triennio 2019/2021.

In sostanza la legge 388/2000 - norma che regola il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni - per effetto dei reiterati interventi legislativi, non è stata applicata dal 1° gennaio 2012 e non lo sarà per i prossimi 3 anni (10 anni di deroghe).

Con la presente circolare, che annulla e sostituisce la circolare prot. n. 563/2018, illustriamo i nuovi criteri di rivalutazione per il prossimo triennio. A tal fine inviamo un foglio di calcolo per verificare la differenza della rivalutazione prevista dalla legge 388/2000 rispetto alla nuova disposizione, anche in considerazione che l'Inps dovrà ricalcolare le pensioni in applicazione delle nuove disposizioni. Operazione che determinerà, per i trattamenti superiori a 3 volte il TM una diminuzione dell'importo posto in pagamento dal 1° gennaio 2019.

Sempre alla presente alleghiamo le tabelle con gli importi provvisori per il 2019 dei trattamenti minimi, dei trattamenti assistenziali e delle prestazioni collegate al reddito, con relativi limiti individuali e coniugali, aggiornati sulla base delle rivalutazioni indicate dall'Inps nella circolare citata.

La nuova disposizione di legge ripropone - in deroga all'art. 69 della legge 388/2000 - anche per il triennio 2019/2021, lo stesso schema di rivalutazione già introdotto dalla legge 147/2013 ed applicato per il periodo 2014/2018, con alcune piccole modifiche.

La rivalutazione automatica sarà riconosciuta nella misura del 100 per cento solo ai trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo.

Ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo l'indice di rivalutazione verrà riconosciuto, a seconda dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici, in misura del:

- 1) 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo;
- 2) 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo;
- 3) 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo;
- 4) 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo e pari o inferiori a otto volte il minimo;
- 5) 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo;
- 6) 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Per le pensioni di importo prossimo al livello superiore delle varie fasce è prevista una norma di salvaguardia per garantire un importo non inferiore alla soglia rivalutata.

Il foglio di calcolo tiene conto della norma di salvaguardia e calcola sia la rivalutazione in applicazione della legge 388/2000 sia quella in applicazione della legge 145/2018, nonché le relative differenze.

Nella tabella seguente sono indicate le modalità di rivalutazione introdotte dalla legge 145/2018 con le relative percentuali applicabili ai diversi importi complessivi dei trattamenti pensionistici.

<b>PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER FASCE D'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PENSIONI</b>							
<i>Legge 145/2018 articolo 1 comma 260</i>							
<b>periodo</b>	<b>aliquota</b>			<b>Importo complessivo dei trattamenti di pensione</b>			
		<i>provvisoria</i>	<i>definitiva</i>	<b>limiti</b>			
Dal 1° gennaio 2019	aliquota piena 100%	1,1		fino a euro	1.522,26		
	aliquota al 97%	1,067		da euro	1.522,27	a euro	2.029,68
	aliquota al 77%	0,85		da euro	2.029,69	a euro	2.537,10
	aliquota al 52%	0,57		da euro	2.537,11	a euro	3.044,52
	aliquota al 47%	0,52		da euro	3.044,53	a euro	4.059,36
	aliquota al 45%	0,50		da euro	4.059,37	a euro	4.566,78
	aliquota al 40%	0,44		da euro	4.566,79	in poi	

Con il foglio di calcolo è possibile quantificare la differenza mensile e annua dell'importo di rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo per il triennio 2019/2021.

Per l'anno 2019 il tasso di rivalutazione da utilizzare è quello provvisorio già comunicato con decreto ministeriale pari all'1,1%.

Per gli anni 2020 e 2021 abbiamo già indicato nel foglio le percentuali di aumento dei prezzi contenute nella nota di aggiornamento del DEF (1,4% nel 2020 e 2,2% nel 2021).

Gli indici di rivalutazione, provvisorio del 2019, e quelli previsti dal DEF per gli anni successivi possono essere comunque modificati.

La Segretaria Nazionale  
Vera Lamonica

All. n. 1: Importi e limiti di reddito 2019

All. n. 2: Perequazione 2019 - 2020 - 2021 - confronto bilancio